



COMUNE DI PALIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE N. 19 del 13.03.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2024. Conferma anno precedente. Proposta al Consiglio.
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro addì 13 del mese di marzo alle ore 12.28 si è riunita, convocata con le prescritte modalità nella sede del Comune di Palizzi, la Giunta comunale. All'appello nominale risulta:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
UMBERTO FELICE NOCERA	SINDACO	X	
STEFANO D'AGUP	ASSESSORE -VICE SINDACO	X	
PASQUALINA ROMEO	ASSESSORE	X	
TOTALE PRESENTI/ASSENTI		3	/

Partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/00, il Segretario Comunale, avv. Caterina Attinà, incaricata della verbalizzazione del presente atto;

Assume la presidenza il Sindaco Umberto Felice Nocera, il quale accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'ordine del giorno.

Acquisito, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

Acquisito, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la precedente deliberazione della C.S. n. 31 del 23.11.2016 con i poteri del Consiglio Comunale con la quale è stata istituita l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2015 un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 8.000,00 euro.

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.07.2023, con la quale è stata confermata per l'anno 2023 l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026 determinare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80% ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 8.000,00;

Quantificato presuntivamente in €125.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime e palese

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente ritrascritti, richiamati e riportati:

dare atto che la Giunta Comunale, con il presente provvedimento, intende adottare una determinazione delle tariffe allo scopo di consentire il corretto inserimento, nei pertinenti capitoli di bilancio in via di definizione ed approvazione, delle somme scaturenti dalle previsioni tariffarie dando atto che, in merito, il Consiglio sarà chiamato con specifica deliberazione, ad approvare le tariffe in oggetto;

Di prendere atto della proposta di conferma, per le motivazioni espone in premessa, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con effetto dal 1° gennaio 2023, dell'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

Di dare atto che l'addizionale comunale all'IRPEF di cui al punto 2) non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore ad € 8.000,00;

Di dare atto che i soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al punto 2 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;

Di quantificare in €125.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF estratti dal Portale del Federalismo fiscale Municipale dell'Agenzia delle entrate;

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2024/2026 demandando al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la relativa approvazione;

Di pubblicare per avere effetto di pubblicità legale, la presente deliberazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 16 del 13.03.2024 “Applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno di imposta 2024. Conferma anno precedente. Proposta al Consiglio.”

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Avv. Umberto Felice Nocera

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Caterina Attinà

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica Dott. Domenico Romeo</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile Dott. Domenico Romeo</p>
---	---

<p>Originale IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Caterina Attinà</p>	
<p>Prot. n. Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n.267/2000</p> <p>L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE</p> <p>_____</p>	<p>PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO</p> <p>DAL 18.03.2024 AL _____</p> <p>Reg. N. 137</p> <p>L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE</p> <p>_____</p>



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 16 del 13.03.2024 “Applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno di imposta 2024. Conferma anno precedente. Proposta al Consiglio.”

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Avv. Umberto Felice Nocera

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Caterina Attinà

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica f.to Dott. Domenico Romeo</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile f.to Dott. Domenico Romeo</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 137 del 18.03.2024

N. 137 Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 18.03.2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8/2000);

Palizzi, 18.03.2024

L’addetto alla Pubblicazione

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Caterina Attinà